



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

La dott.ssa ***** , quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n. *****/2024 R.G. instaurata da

P*** D* F*******,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Giannattasio e
Andrea Giannattasio presso il cui studio in ***** , alla via ***** , ha
eletto domicilio,

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA, AMBITO TERRITORIALE DI MILANO,**

rappresentato e difeso dai funzionari delegati, avv.ti ***** e
***** , domicilio eletto in ***** , via ***** n. * ,

resistenti



Oggetto: altre ipotesi.

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, P***** D* F***** ha convenuto in giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande: *“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, quale docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2014/15, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 177,18 giorni di ferie maturate e non godute.*

ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con conseguenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Amministrazione Scolastica di corrispondere al ricorrente la somma di € 11.079,73, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 177,18 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2014/14, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.

SI è costituita l'Amministrazione resistente contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.

All'udienza del 15 ottobre 2024, la difesa attorea ha ridotto la domanda di 6 giorni e l'importo reclamato di euro 171,06, con conseguente ridimensionamento della vertenza nella misura di euro 10.908,67



La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.

Ciò posto, il sig. ** ***** è un docente precario inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto.

Si espone in ricorso che il docente ha prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:

- **a. s. 2014/15:** servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – "IPSASR *****" – dal 03/11/2014 al 30/06/2015 per n. 8 ore settimanali su 5 giorni.

Ferie maturate = 20 – Ferie fruita = 6, come da rettifica formalizzata in udienza (rif. verbale 15 ottobre 2024).

- **a. s. 2017/18:** servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – "I.P. - *****" – dal 17/10/2017 al 30/06/2018 per n. 10 ore settimanali. A completamento orario Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – "I. P. - *****" – dal 16/10/2017 al 30/06/2018 per n. 7 ore settimanali.

Ferie maturate = 21,42 – Ferie fruita = 0.

- **a. s. 2018/19:** servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – "*****" – dal 15/10/2018 al 30/06/2019 ad orario pieno. Ferie maturate = 21,58 – Ferie fruita = 0.

- **a. s. 2019/20:** servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – "I.P. - *****" – dal 26/09/2019 al 30/06/2020 ad orario pieno. Ferie maturate = 24,80 – Ferie fruita = 0.

- **a. s. 2020/21:** servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – "I.P. - *****" – dal 19/10/2020 al 30/06/2021 ad orario pieno.



Ferie maturate = 22,67 – Ferie fruitate = 0.

- **a. s. 2021/22:** servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – "ISTITUTO TECNICO E LICEO *****" – dal 23/09/2021 al 30/06/2022 ad orario pieno.

Ferie maturate = 24,98 – Ferie fruitate = 0.

- **a. s. 2022/23:** servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – "*****" – dal 26/09/2022 al 30/06/2023 ad orario pieno.

Ferie maturate = 24,71 – Ferie fruitate = 0.

- **a. s. 2023/24:** servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – "*****" – dal 16/10/2023 al 30/06/2024 ad orario pieno. Ferie maturate = 23,02 – Ferie fruitate a domanda = 6 = Ferie residue = 17,02, come da contratti prodotti in giudizio.

Il ricorrente si duole, nella presente, sede di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, di non averle richieste, di non essere stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruitare nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non essere stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne; inoltre, lamenta di non essere stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con divieto di monetizzazione.

Sostiene, conseguentemente, che il mancato godimento delle ferie non potrebbe considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole.

Per tale ragione, avendo richiesto e fruito soltanto di n. 6 giorni di ferie nell'anno scolastico 2023/24, il ricorrente chiede nella presente sede che gli venga riconosciuta l'indennità sostitutiva per il mancato godimento di n. 171,18 giorni di ferie maturate e non godute nell'ambito dei rapporti di lavoro suindicati.

Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondata e va accolto.



Reputa infatti chi scrive di voler dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già consolidato anche presso questa Sezione e di seguito riportato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

“...La questione oggetto del giudizio è stata recentemente esaminata dalla Suprema Corte, evidenziando che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 14268 del 05/05/2022).

Quanto statuito è stato altresì confermato in una successiva sentenza, che ha così motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il



presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie; la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.

26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:

A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;

B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;

C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21780 del 08/07/2022)" (sent. n. 8378/20223 R.G. est. dott.ssa Porcelli).

Nel caso di specie, il ricorrente ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato, con relativa maturazione dei giorni di ferie.

Il docente ha indicato, poi, i giorni di ferie complessivamente maturati in relazione a ogni anno scolastico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e calcolato in proporzione rispetto al periodo di servizio prestato; ha



rettificato la pretesa per l'anno 2014/15, riducendo di 6 giorni la quota dei 20 giorni di ferie originariamente rivendicati in ricorso.

A fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'Amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che il docente avesse fruito delle ferie, ovvero che, in ogni caso, il Ministero avesse posto il proprio dipendente nell'occasione di goderne, avvertendolo debitamente che, in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.

Siffatta prova liberatoria non è stata integrata nel caso di specie.

Non depone inoltre in senso contrario all'accoglimento della domanda attorea la produzione, da parte dell'Amministrazione convenuta, di pretese "attestazioni", da parte dei dirigenti scolastici degli istituti presso i quali il ricorrente ha insegnato, della fruizione di giorni di ferie; attestazioni tutte prive di numero di protocollo e di sottoscrizione dei dirigenti scolastici medesimi.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve quindi essere condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute negli anni scolastici dal 2014/2015 al 2023/2024, secondo il condiviso meccanismo di calcolo illustrato nel foglio excell depositato nel fascicolo attoreo e riportato a pag. 16 del ricorso, per il complessivo importo (al netto della riduzione di giorni 6 per l'a. s. 2014/15) di euro 10.908,67 oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:



- 1) condanna il Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di euro 10.908,67 oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- 2) condanna il Ministero convenuto a rifondere al ricorrente le spese legali, liquidate nella complessiva somma di euro 3.118,50, di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA; da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- 3) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 15/10/2024

Il giudice

***** *****